

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 giugno 2006 - Deliberazione N. 795 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - **Sicurezza Alimentare - Procedure per il riconoscimento degli stabilimenti disciplinati dall'art. 4, paragrafo 2, allegato III, del Regolamento (CE) n. 853/2004.**

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 con la quale è stata data delega al governo per il Conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO l'articolo 115 del D.Lvo. 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59, come modificato dall'articolo 16 del D.Lvo. 19 ottobre 1999 n. 143;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001, di modifica al titolo V parte seconda della Costituzione;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 3362 del 13 maggio 1997, ad oggetto: "Incarico al Coordinatore dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria alla firma dei decreti di riconoscimento o diniego dei centri e degli stabilimenti di cui all'art. 10 del D.P.R. 14.1.1997 n. 54";

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 3009 del 15 giugno 2001, ad oggetto: "Approvazione del disciplinare in materia di produzione igienica degli alimenti di origine animale";

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 861 del 7 marzo 2003, ad oggetto: "Modifica del disciplinare allegato all'atto deliberativo n. 3009 del 16 giugno 2001";

VISTA la Direttiva 2004/41/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE del Consiglio e 92/118/CEE e la Decisione 95/408/CE del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale ;

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 15 novembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004 e all'organizzazione dei controlli ufficiali a norma dei Regolamenti (CE) n. 854/2004 e 882/2004 nonché, deroga al Regolamento (CE) 852/2004 e modifica dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2075 della Commissione del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 882/2004 e che modifica i Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 854/2004;

VISTO l'articolo 31, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 882/2004;

RITENUTO necessario stabilire le nuove procedure che gli operatori del settore degli alimenti (OSA) devono seguire per il riconoscimento del loro stabilimento a norma del Regolamento (CE) n. 853/2004, onde evitare disparità di comportamenti che potrebbero gravare sul corretto funzionamento dell'amministrazione;

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto:

- di approvare le procedure e le tariffe per il riconoscimento degli stabilimenti disciplinati dall'art. 4, paragrafo 2, allegato III, del Regolamento (CE) n. 853/2004, come specificate nell'allegato A e relativa modulistica acclusa (Mod. 1- Mod. 2- Mod. 3 - Mod. H1- Mod. H2 e Mod. H3) che costituisce parte integrante del presente atto e sostituisce il disciplinare approvato con delibera di Giunta Regionale n. 3009 del 15 giugno 2001;

- di abrogare le delibere di Giunta Regionale n. 3362 del 13 maggio 1997, e n. 861 del 15 giugno 2001;

- di attribuire a ciascun stabilimento, al momento del riconoscimento, un numero ufficiale di identificazione connesso alla natura della sua attività, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento. I rapporti con il sistema integrato stabilimenti riconosciuti (S.INTE.S.I.), detenuto dal Ministero della Salute, sono di esclusiva competenza del Settore Veterinario Regionale;

- di incaricare l'A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria - Settore veterinario dell'esecuzione del presente;

- di inviare il presente provvedimento all'A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria - Settore Veterinario, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione della Giunta Regionale per la pubblicazione sul BURC e sul sito internet www.regione.campania.it-

Il Segretario
Santa Brancati

Il Presidente
Antonio Bassolino

ALLEGATO A**Procedure per il riconoscimento degli stabilimenti disciplinati dall'allegato III al Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.****A) RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI**

L'operatore del settore alimentare (OSA) presenta la domanda di riconoscimento in duplice copia, di cui l'originale in bollo e una copia in carta semplice, alla Regione Campania – STAP. Provinciale per il tramite del Servizio Veterinario dell' A.S.L. competente per territorio (vedi **mod. H1**) .

La domanda presentata deve essere corredata dalla documentazione riportata nel **mod. 1**, in originale o copia, resa conforme nei modi previsti dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Il Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio:

1. protocolla tutta la documentazione pervenuta;
2. verifica la completezza della documentazione allegata all'istanza;
3. entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza effettua un sopralluogo ispettivo di verifica della rispondenza dello stabilimento ai requisiti previsti dalla specifica sezione di cui all'allegato III del Regolamento (CE) N. 853/2004 e degli altri requisiti previsti dal Regolamento (CE) n.852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, redigendo apposito Verbale e prescrivendo, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento ed il termine ultimo per la loro realizzazione. Per gli stabilimenti che già commercializzano prodotti di origine animale ma rispetto ai quali non vi era precedentemente esigenza di riconoscimento (es. Cash & Carry, centri di imballaggio uova etc.) la visita in loco da parte del Servizio Veterinario deve essere effettuata il più rapidamente possibile.
4. entro 5 (cinque) giorni dal sopralluogo ispettivo, (visita in loco) l'A.S.L. trasmette al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale il parere corredata dell'istanza e della relativa documentazione;
5. Assegna con atto formale, l'incarico al Veterinario Ufficiale responsabile dell'impianto (ciò dovrà essere fatto anche per le strutture già in possesso di riconoscimento come pure per ogni variazione di nominativo).

Il Settore Tecnico Amministrativo Assistenza Sanitaria (di seguito indicato come STAP):

acquisita dall' A.S.L. territorialmente competente l'originale della domanda relativa all'istanza di riconoscimento protocollata nonché, tutta la documentazione riportata nel **mod. 1** chiede al Settore Veterinario dell' A.G.C. Assistenza Sanitaria il numero di riconoscimento da assegnare allo stabilimento.

Il Settore veterinario, ricevuta la richiesta dallo STAP, comunica per fax o posta elettronica il numero da assegnare allo stabilimento.

Sarà compito del Settore Veterinario provvedere all'inserimento dell'impianto nella lista nazionale degli stabilimenti riconosciuti e all'aggiornamento degli stessi.

Lo STAP, ricevuto dal Settore Veterinario il numero di riconoscimento da assegnare allo stabilimento, emette il Decreto Dirigenziale di riconoscimento.

Il Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio, ricevuto dallo STAP il decreto dirigenziale che riporta il numero di riconoscimento dello stabilimento, lo notifica al

responsabile dell'impianto che ha presentato la domanda di riconoscimento e ne trasmette copia con relata di notifica al Settore Veterinario ed allo STAP.

Qualora, il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio accerti in occasione della visita in loco (sopralluogo) che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature ma, che risultino ancora mancanti gli altri requisiti previsti dai Regolamenti del pacchetto igiene (es. procedure basate sui principi del sistema HACCP, formazione del personale, procedure per la gestione del Materiale Specifico a Rischio etc.), chiede allo STAP il **riconoscimento condizionato** ai sensi dall'art.31, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (CE) n. 882/2004.

Lo STAP, ricevuta la richiesta, chiede al Settore Veterinario di attribuire all'impianto il numero di riconoscimento condizionato.

Il Settore Veterinario con proprio provvedimento (decreto dirigenziale) attribuisce all'impianto il riconoscimento condizionato, dandone comunicazione allo STAP e al Servizio Veterinario dell'ASL.

L'ASL ricevuto il provvedimento, lo notifica al responsabile dell'impianto che ha presentato la domanda di riconoscimento e, ne trasmette copia con relata di notifica allo STAP e al Settore Veterinario.

Trascorsi **3 (tre) mesi** dalla notifica del numero di riconoscimento condizionato, il Servizio Veterinario dell'ASL effettua un nuovo controllo ufficiale (sopralluogo) allo stabilimento e chiede allo STAP il riconoscimento definitivo soltanto se lo stabilimento soddisfa gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di alimenti (Regolamenti "pacchetto igiene").

Se sono stati compiuti progressi evidenti ma lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i requisiti previsti dai Regolamenti, il Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio può prorogare il riconoscimento condizionato di **altri 3 (tre) mesi** dandone comunicazione scritta allo STAP e al Settore Veterinario.

Trascorsi in **totale 6 (sei) mesi** dalla data di notifica dell'assegnazione del numero di riconoscimento condizionato, il Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio effettua un nuovo controllo ufficiale (sopralluogo) allo stabilimento e chiede allo STAP il riconoscimento definitivo se l'impianto soddisfa tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di alimenti (Regolamenti pacchetto igiene).

Lo STAP, ricevuto dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio la richiesta di riconoscimento definitivo, emette il Decreto Dirigenziale di riconoscimento definitivo.

Il Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio, ricevuto dallo STAP il decreto dirigenziale che riporta il numero di riconoscimento definitivo dello stabilimento, lo notifica al responsabile dell'impianto che ha presentato la domanda di riconoscimento e ne trasmette copia con relata di notifica, al Settore Veterinario ed allo STAP.

Nel caso in cui dal sopralluogo effettuato alla decorrenza dei 180 giorni (sei mesi) risulti che lo stabilimento ancora non soddisfa i requisiti previsti dalla normativa in materia di alimenti, il Servizio Veterinario dell'ASL chiede al Settore Veterinario la revoca del numero di riconoscimento condizionato.

Il Settore Veterinario con proprio provvedimento (decreto dirigenziale) revoca allo stabilimento il riconoscimento condizionato, dandone comunicazione allo STAP e al Servizio Veterinario dell'ASL.

Il Servizio Veterinario dell'ASL, ricevuto il provvedimento (decreto dirigenziale di revoca) lo notifica nel più breve tempo possibile al responsabile dell'impianto (operatore del settore alimentare) che ha presentato la domanda di riconoscimento e ne trasmette copia con relata di notifica allo STAP e al Settore Veterinario.

La A.S.L. verificherà l'effettiva cessazione dell'attività.

Per le navi officina e le navi congelatrici battenti bandiera degli Stati membri, i periodi massimi di tre o sei mesi applicabili al riconoscimento condizionato degli altri stabilimenti possono essere, se necessario prolungati. Tuttavia, per tali casi il riconoscimento condizionato non può superare complessivamente i 12 mesi.

In caso di revoca del riconoscimento condizionato, gli importi versati alla Regione Campania dall'operatore del settore alimentare (OSA) per le spese relative al riconoscimento dello stabilimento, non verranno restituiti.

Infine, si sottolinea che non consente l'attribuzione del numero di riconoscimento condizionato (e comporta la restituzione al Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio dell'istanza e della relativa documentazione) la mancanza di uno o più dei documenti previsti dal modello 1.

B) SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

- a) Per il **riconoscimento di idoneità** degli stabilimenti disciplinati dall'allegato III al Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale si applica la tariffa di Euro 1032,91 (milletrentadue/91) da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli . **codice tariffa - 2001**
- b) Per il **riconoscimento condizionato** degli stabilimenti disciplinati dall'allegato III al Regolamento (CE) n. 853/2004 per il quale, al fine di ottenere il riconoscimento definitivo, sono richiesti più sopralluoghi ispettivi, si applica la **tariffa supplementare** di Euro 500,00 (cinquecento/00) da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli. **codice tariffa - 2001**

C) CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE DI UNO STABILIMENTO RICONOSCIUTO

Qualora vengano apportate variazioni alla Ragione Sociale di una ditta alla quale sia intestato un riconoscimento di idoneità o qualora una nuova ditta subentri nell'attività dello stabilimento, viene adottata la seguente procedura di aggiornamento dell'atto di riconoscimento, fermo restando **l'impossibilità di effettuare tali variazioni per gli stabilimenti in possesso di numero di riconoscimento condizionato:**

IL Responsabile dello stabilimento presenta domanda di cambio della ragione sociale in duplice copia, di cui l'originale in bollo e una copia in carta semplice, alla Regione Campania - STAP per il tramite del Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio (**MOD. H2**).

La domanda presentata deve essere corredata dalla documentazione prevista nel **MOD. 2**, in originale o copia resa conforme nei modi previsti dall'art.38 del D.P.R. 445/2002.

Il Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio:

1. protocolla tutta la documentazione pervenuta;
2. verifica la completezza della documentazione allegata all'istanza;

3. effettua un sopralluogo ispettivo di verifica della rispondenza dello stabilimento ai requisiti previsti dalla specifica normativa di riferimento (Regolamento 853/2004), redigendo apposito Verbale e prescrivendo, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento ed il termine ultimo per la loro realizzazione, ed individuando, con atto formale, il Veterinario Ufficiale responsabile dell'impianto.

Lo STAP. acquisita dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio l'originale della domanda relativa al cambio della ragione sociale protocollata nonché, la documentazione riportata nel mod. 2, provvede ad apportare le necessarie modifiche al precedente atto di riconoscimento, trasmette l'originale in bollo al Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio, per la successiva notifica al responsabile dell'impianto che ne ha fatto richiesta e ne da comunicazione, per fax e posta celere, al Settore Veterinario al fine dell'aggiornamento dell'elenco nazionale degli stabilimenti.

La parziale o totale assenza della documentazione prevista ai punti da 1 a 5 del mod.2 comporterà la restituzione al competente Servizio Veterinario della A.S.L. dell'istanza e della relativa documentazione. In tale caso gli importi versati alla Regione Campania, per le spese relative al cambio di ragione sociale dello stabilimento, non verranno restituiti.

- Il rilievo di **mancata comunicazione di variazione della Ragione sociale** da parte di organi di vigilanza (Comunità Europea, Ministero della Salute, N.I.V. , A.S.L. , NAS, G.d.F., etc.), comporta la sospensione del numero di riconoscimento e l'inoltro a cura della ditta subentrante, entro 30 giorni dalla data della notifica della sospensione, dell'istanza di variazione della ragione sociale, pena la revoca del numero di riconoscimento.

- Fin tanto che non sia concluso con atto formale il procedimento di voltura ed a condizione che sia stata trasmessa dal Servizio Veterinario della A.S.L. allo STAP l'istanza completa di tutta la documentazione, la ditta subentrante potrà comunque utilizzare il riconoscimento di idoneità dello stabilimento salvo diversa indicazione motivata da parte della A.S.L. , della Regione o del Ministero della Salute.

D) SPESE PER IL CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE DI UNO STABILIMENTO GIÀ RICONOSCIUTO

Per il cambio della ragione sociale degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 si applica la tariffa di Euro 200 (duecento/00) da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli. **codice tariffa- 2001-**

E) COMUNICAZIONE DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE CHE NON COMPORTANO VARIAZIONI DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO

Tutte le modifiche strutturali e impiantistiche, apportate nel tempo agli stabilimenti e rilevanti sotto l'aspetto igienico sanitario, sono segnalate al Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio e fatte oggetto di un formale riconoscimento del mantenimento dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 853/2004 secondo la seguente procedura:

Il Responsabile dello stabilimento, prima dell'esecuzione delle opere, presenta una comunicazione relativa alle modifiche strutturali da apportare in due copie (originale e/o copia conforme) alla Regione Campania STAP per il tramite del Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio;

alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione, in duplice copia:

a) **planimetria aggiornata** dello stabilimento timbrata e firmata da un tecnico abilitato, in scala 1:100, riportante gli estremi della concessione edilizia, e dalla quale

risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi;

b) **relazione tecnico descrittiva, aggiornata**, degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ed alle emissioni in atmosfera.

Il Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio :

1. protocolla tutta la documentazione pervenuta;
2. verifica la completezza della documentazione allegata;
3. esprime nulla osta alle modifiche richieste;
4. su comunicazione della ditta di avvenuta esecuzione dei lavori, effettua un sopralluogo ispettivo di verifica della rispondenza dello stabilimento ai requisiti previsti dal Regolamento, redigendo apposito Verbale e prescrivendo, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento ed il termine ultimo per la loro realizzazione ai previsti requisiti igienico sanitari e strutturali.

Lo STAP. acquisita dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio:

1. copia in originale della comunicazione relativa alle modifiche strutturali da apportare allo stabilimento protocollata in originale dalla A.S.L.;
2. Originale del Verbale di Sopralluogo, corredato di relativo Parere Favorevole espresso dal competente Servizio Veterinario territoriale, con indicazione del Veterinario ufficiale responsabile dell'impianto;
3. copia conforme della planimetria aggiornata dell'impianto in scala 1/100 (con evidenziata la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi) timbrata e firmata da un tecnico abilitato e riportante gli estremi della concessione edilizia e della relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione;
4. certificazione di conformità urbanistica ed edilizia rilasciata dal Comune;

- prende atto delle modifiche e ne dà comunicazione al Settore Veterinario Regionale.

F) AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O PRODUTTIVE CHE COMPORTANO MODIFICHE ALL'ATTO DI RICONOSCIMENTO

Per le diverse tipologie di stabilimenti, sull'atto di riconoscimento è riportata l'attività per la quale l'impianto è stato riconosciuto idoneo; qualora in uno stabilimento già autorizzato ai sensi di una specifica sezione dell'allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o dell'indirizzo produttivo, venga modificata l'attività produttiva, sia per revocare attività dismesse, che per attivare nuove produzioni non ricomprese tra quelle riportate nell'atto di riconoscimento, ma sempre nell'ambito di quelle previste nella stessa sezione dell'allegato III del Regolamento, è necessario che il responsabile dello stabilimento richieda l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento.

Questa procedura di aggiornamento dell'atto di riconoscimento, semplifica ulteriormente l'iter autorizzativo in quanto l'ampliamento dell'attività produttiva, non comporta la necessità di attivare ex novo la procedura di riconoscimento dello stabilimento. Tale procedura si impone, invece, quando in uno stabilimento già riconosciuto si intenda attivare una produzione disciplinata da una sezione diversa dell'allegato III del Regolamento 853/2004.

In tale ultimo caso viene adottata la seguente procedura:

Il Responsabile dello stabilimento presenta la domanda di ampliamento dell'attività produttiva in duplice copia, di cui l'originale in bollo e una copia in carta semplice alla Regione Campania- STAP. Provinciale, per il tramite del Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio, corredata dalla prevista documentazione in originale o copia conforme (MOD. **H3**).

Il Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio:

1. protocolla tutta la documentazione pervenuta;
2. verifica la completezza della documentazione allegata all'istanza;
3. effettua un sopralluogo ispettivo di verifica della rispondenza dello stabilimento ai requisiti previsti dalla specifica normativa di riferimento, redigendo apposito Verbale e prescrivendo, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento ed il termine ultimo per la loro realizzazione;

Lo STAP. acquisita dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio:

1. copia in originale della domanda di ampliamento dell'attività produttiva protocollata dalla A.S.L. ;
2. Originale del Verbale di Sopralluogo, corredato di relativo Parere Favorevole espresso dal Servizio Veterinario competente per territorio, con indicazione del Veterinario Ufficiale responsabile dell'impianto;
3. copia conforme della planimetria dell'impianto in scala 1/100 (con evidenziata la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi) timbrata e firmata da un tecnico abilitato e riportante gli estremi della concessione edilizia e della relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione;
4. certificazione di conformità urbanistica ed edilizia rilasciata dal Comune in caso di modifiche strutturali;
5. una marca da bollo del valore corrente;

- aggiorna l'atto di riconoscimento con Decreto Dirigenziale e lo notifica alla ditta per il tramite del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio.

Copia della relata di notifica deve essere trasmessa allo STAP. e al Settore Veterinario per l'aggiornamento del Sistema Integrato Stabilimenti (S.I.S.).

La parziale o totale assenza della documentazione o il mancato versamento della tariffa prevista comporterà la restituzione al competente Servizio territoriale di tutta la documentazione.

Il rilievo di mancata comunicazione di modifiche strutturali, impiantistiche e della tipologia produttiva comportanti la modifica dell'atto di riconoscimento, da parte di organi di vigilanza (Comunità Europea, Ministero della Salute, N.I.V. , A.S.L. , NAS, G.d.F., etc.) comporta la SOSPENSIONE del numero attribuito allo stabilimento e l'inoltro, a cura del titolare dello stabilimento, dell'istanza di ampliamento entro 30 giorni dalla data della notifica della sospensione, pena la revoca del numero di riconoscimento.

G) SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O PRODUTTIVE CHE COMPORTANO MODIFICHE ALL'ATTO DI RICONOSCIMENTO

Per ogni ampliamento di attività disciplinata dal Regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, si applica la tariffa di Euro 1032,91 (milletrentadue/91) da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli . **codice tariffa - 2001 -**

H) COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE A SEGUITO DI SOSPENSIONE TEMPORANEA O CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA.

Devono essere adeguatamente documentate presso il Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente tutte le situazioni che comportano la sospensione temporanea o la cessazione definitiva dell'attività produttiva.

Il Regolamento (CE) n. 882/2004 attribuisce al Veterinario Ufficiale, in relazione ai problemi che si possono verificare negli stabilimenti sottoposti a controllo ufficiale, la possibilità di disporre sia un rallentamento che la sospensione temporanea dell'attività produttiva.

Provvedimenti più restrittivi saranno proposti da parte del Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente al Settore Veterinario per il tramite dello STAP seguendo le procedure sotto indicate:

1. Sospensione temporanea dell'attività produttiva

1.1 Su proposta del Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio.

Il Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio prescrive al responsabile della ditta gli interventi che devono essere messi in atto, ed entro quale termine, al fine di poter consentire la ripresa delle lavorazioni e, propone allo STAP la **sospensione dell'attività**.

Lo **STAP** adotta l'atto di sospensione (Decreto Dirigenziale) e lo notifica alla Ditta per il tramite il Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio. Copia della relata di notifica deve essere trasmessa allo STAP, e al Settore Veterinario per l'aggiornamento del Sistema Integrato Stabilimenti (S.I.S.). Per tutto il periodo di durata della sospensione allo stabilimento è interdetta l'attività produttiva oggetto della sospensione e qualunque altra attività ad essa collegata.

Alla scadenza dei termini prescritti, il Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio effettua un sopralluogo al fine di verificare l'avvenuta rimozione delle carenze all'origine del provvedimento ed il possesso incondizionato dei requisiti previsti dai Regolamenti del pacchetto igiene ed in caso favorevole, trasmette allo STAP apposita relazione proponendo, al contempo, la **revoca del provvedimento di sospensione**.

Lo STAP, acquisita la relazione adotta l'atto di revoca della sospensione (Decreto Dirigenziale) e lo notifica alla Ditta per il tramite il Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio. Copia della relata di notifica deve essere trasmessa allo STAP e al Settore Veterinario per l'aggiornamento del Sistema Integrato Stabilimenti (S.I.S.).

1.2 Su proposta del Nucleo Ispettivo Veterinario Regionale (N.I.V.)

La procedura di sospensione verrà attivata dallo STAP, su richiesta del Settore Veterinario, nel caso di carenze riscontrate dal Nucleo Ispettivo Veterinario Regionale (N.I.V.) a seguito di ispezioni e audit.

In questo caso, lo STAP, ricevuta dal Settore Veterinario la richiesta di sospensione con la quale si prescrivono alla ditta gli interventi da mettere in atto ed il termine entro quale effettuarli al fine di poter consentire la ripresa delle lavorazioni, predispone il decreto dirigenziale di sospensione e lo notifica alla ditta interessata per il tramite del Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio. Copia della relata di notifica deve essere trasmessa allo STAP, e al Settore Veterinario per l'aggiornamento del Sistema Integrato Stabilimenti (S.I.S.).

Successivamente, alla scadenza dei termini prescritti dal Settore, il Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio effettua un sopralluogo al fine di verificare l'avvenuta

rimozione delle carenze all'origine del provvedimento ed il possesso incondizionato dei requisiti previsti dai Regolamenti del pacchetto igiene ed in caso favorevole, trasmette allo STAP apposita relazione, proponendo, al contempo, la revoca del provvedimento di sospensione.

Lo STAP, acquisita la relazione adotta l'atto di revoca della sospensione (Decreto Dirigenziale) e lo notifica alla Ditta per il tramite il Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio. Copia della relata di notifica deve essere trasmessa allo STAP. e al Settore Veterinario per l'aggiornamento del Sistema Integrato Stabilimenti (S.I.S.).

1.3 Su espressa richiesta del Responsabile dello stabilimento

Per particolari motivi e su espressa richiesta del Responsabile dello stabilimento, potrà essere disposta la temporanea sospensione del numero di riconoscimento che potrà essere revocato solamente dopo espressione di Parere Favorevole da parte del Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio in seguito a specifico sopralluogo ispettivo.

2. Revoca del riconoscimento

2.1 Nel caso vengano evidenziati a carico di uno stabilimento riconosciuto, problemi tali da non consentire la prosecuzione dell'attività, anche a seguito di una precedente sospensione del riconoscimento, oppure nel caso in cui il Responsabile dello stabilimento comunichi per motivi propri, la cessazione dell'attività, **si rende necessario revocare il riconoscimento stesso.**

In tale caso il **Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente** propone, motivandola, al competente STAP la revoca del riconoscimento.

Lo **STAP** adotta l'atto di revoca (decreto dirigenziale) e lo notifica alla ditta per il tramite il Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio. Copia della relata di notifica deve essere trasmessa allo STAP. ed al Settore Veterinario per l'aggiornamento del Sistema Integrato Stabilimenti (S.I.S.).

Il Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio provvede a mettere sotto proprio controllo tutto il rimanente materiale riportante il bollo sanitario o i marchi di identificazione.

I) NUCLEO ISPETTIVO VETERINARIO REGIONALE (N.I.V.)

Il nucleo ispettivo Veterinario (N.I.V.) di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 3009 del 15 giugno 2001 è aggiornato e composto dai seguenti dipendenti regionali in possesso della laurea in Medicina Veterinaria:

- dott. Paolo Sarnelli (Dirigente del Settore Veterinario) ;
- dott. Marco Toto;
- dott. Angelo Ferraro ;
- dott. Giampaolo Parente;
- dott. Caterina Rosa Marmo;
- dott. Prospero Volpe ;
- dott. Lucia Colarusso;
- dott. Sergio Aresu;
- dott. Simona Maisto;

Il suddetto nucleo ispettivo è coordinato dal dirigente del Settore Veterinario o da un suo delegato.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il N.I.V. non effettuerà più ispezioni preventive all'attribuzione del numero di riconoscimento definitivo agli stabilimenti.

Il N.I.V., per garantire che in tutta la regione i Regolamenti costituenti il "pacchetto igiene" siano applicati in maniera uniforme, ogni anno individuerà un campione di stabilimenti da

sottoporre a controllo. Il campione comprenderà almeno il 10% degli stabilimenti riconosciuti operanti sul territorio regionale.

Per gli stabilimenti ispezionati riscontrati non in possesso dei requisiti previsti dai Regolamenti del pacchetto igiene, gli ispettori incaricati invieranno al dirigente del Settore Veterinario Regionale circostanziata relazione, proponendo a secondo della gravità delle carenze, la sospensione o la revoca del numero di riconoscimento attribuito allo stabilimento.

Le decisioni assunte a seguito di ispezione sfavorevole saranno comunicate, a cura del Settore Veterinario, allo STAP per l'adozione dei provvedimenti di competenza, al Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente ed alla ditta interessata.

Al Nucleo Ispettivo Regionale sono affidate, inoltre, ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004, le attività di audit ed ispezione presso i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. Campane, per verificare che i controlli ufficiali vengano effettuati conformemente a quanto previsto dai Regolamenti costituenti il "pacchetto igiene".

MOD. 1**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI DISCIPLINATI DALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004.**

1. originale del Verbale di Sopralluogo del Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.S.L. competente per territorio, con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico- sanitari e strutturali previsti dal Regolamento;
2. copia conforme della planimetria dell'impianto in scala 1/100 (con evidenziata la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi) timbrata e firmata da un tecnico abilitato e riportante gli estremi della concessione edilizia e della relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione;
3. certificazione di conformità urbanistica ed edilizia rilasciata dal Comune;
4. ricevuta attestante il pagamento delle spese per il riconoscimento di Euro 1032,91 (milletrentadue/91) da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli. **codice tariffa - 2001**;
5. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle emissioni in atmosfera, ai sensi della normativa vigente;
6. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla vigenza di contratto finalizzato allo smaltimento dei residui solidi e liquidi nonché al rispetto della normativa in materia;
7. attestazione sull'idoneità al consumo umano delle acque utilizzate nell'impianto ai sensi del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni, rilasciato dall' A.R.P.A.C.;
8. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia conforme al **Mod. 3**;
9. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della ditta alla Camera di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) territorialmente competente ;
10. Convenzione con laboratorio esterno iscritto negli elenchi regionali per le attività analitiche connesse all'autocontrollo o dichiarazione del rappresentante legale dell'utilizzo, per l'esecuzione delle citate attività, di laboratorio interno (espressamente evidenziato in planimetria);
11. una marca da bollo del valore corrente;
12. atto di nomina del Veterinario ufficiale.

MOD. 2**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER IL CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE DI UNO STABILIMENTO GIÀ RICONOSCIUTO**

1. Ricevuta del versamento di Euro 200,00 (duecento/00) da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli. Codice tariffa 2001;
2. originale del Verbale di Sopralluogo, corredato di relativo Parere Favorevole espresso dal competente Servizio Veterinario della A.S.L., con indicazione del Veterinario Ufficiale responsabile dell'impianto;
3. una marca da bollo del valore corrente;
4. atti attestanti l'avvenuta variazione della ragione sociale (rogito notarile di acquisto, contratto di affitto, atto di modifica della denominazione, ecc.);
5. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia conforme al **Mod. 3** ;

MOD. 3**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA**
(art. 46 D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto _____

Nato a _____ Prov. _____ il _____

Residente in _____ Via _____ Nr. _____

In qualità di _____

della società _____

con sede legale

in _____ Prov. _____

Via _____ Nr. _____

D I C H I A R A

- 1.** di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- 2.** di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- 3.** che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate all'art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e successive modifiche.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

Data _____

Firma del Dichiarante

MOD. H1**Modello di domanda per il riconoscimento degli stabilimenti disciplinati dal Regolamento(CE) n.853/2004**

Alla Regione Campania
STAP di.....

Per il tramite del
Servizio Veterinario dell'A.S.L.
Di.....

Il sottoscritto.....in qualità di
.....della ditta.....
con sede legale nel Comune di.....(PROV.....)
VIA.....N.....

CHIEDE

il riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 per il proprio impianto sito nel
Comune di.....(PROV.....)
Via.....n.....
destinato allo svolgimento della seguente attività:

SEZIONE 0 Attività generali

- Deposito frigorifero autonomo
- Impianto autonomo di riconfezionamento

SEZIONE I Carni degli ungulati domestici (1)

- macello
- Impianto di sezionamento
- Impianto di riconfezionamento
- Impianto di lavorazione degli stomaci, vesciche e intestini
- Impianto di riconfezionamento

SEZIONE II carni di pollame e di lagomorfi (1)

- Impianto di sezionamento
- Impianto di riconfezionamento

- impianto frigorifero

SEZIONE III carni di selvaggina allevata (1)

- macello
- Impianto di sezionamento
- Impianto di riconfezionamento
- impianto frigorifero

SEZIONE IV carni di selvaggina selvatica (1)

- centro di lavorazione della selvaggina
- Impianto di sezionamento
- impianto frigorifero

SEZIONE V carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente (1)

- stabilimento di carni macinate
- stabilimento di preparazioni di carni
- stabilimento di produzione di carni separate meccanicamente
- impianto frigorifero

SEZIONE VI prodotti a base di carne (1)

- Impianto di trasformazione
- Impianto di trasformazione del sangue uso alimentare
- Impianto di riconfezionamento
- impianto frigorifero

SEZIONE VII Molluschi bivalvi vivi

- centro di spedizione
- centro di depurazione

SEZIONE VIII Prodotti della pesca

- nave officina
- nave frigorifero
- Impianto di trasformazione
- impianto frigorifero
- mercato ittico all'ingrosso
- impianto collettivo per le aste
- stabilimenti che producono carne di pesce separata meccanicamente

SEZIONE IX Latte e Prodotti a Base di Latte

- Centro di raccolta
- Impianto di trasformazione
- Impianto di riconfezionamento
- impianto frigorifero
- stabilimento di produzione gelati

SEZIONE X Uova e ovoprodotti

- impianto di produzione uova liquide
- Impianto di trasformazione
- centro di imballaggio

SEZIONE XI Cosce di rana e lumache

- Impianto di trasformazione

SEZIONE XII Grassi animali fusi

- Centro di raccolta
- Impianto di trasformazione

SEZIONE XIII Stomaci, intestine e vesciche trattate

- Impianto autonomo di trasformazione

SEZIONE XIV Gelatine

- Centro di raccolta
- Impianto di trasformazione

SEZIONE XV Collagene

- Centro di raccolta
- Impianto di trasformazione

A tal fine allega la seguente documentazione:

1. originale del Verbale di Sopralluogo del Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.S.L. competente per territorio, con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico- sanitari e strutturali previsti dal Regolamento;
2. copia conforme della planimetria dell'impianto in scala 1/100 (con evidenziata la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi) timbrata e firmata da un tecnico abilitato e riportante gli estremi della concessione edilizia e della relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione;
3. certificazione di conformità urbanistica ed edilizia rilasciata dal Comune;
4. ricevuta attestante il pagamento delle spese per il riconoscimento da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli . **codice tariffa - 2001 -**;
5. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle emissioni in atmosfera, ai sensi della normativa vigente;
6. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla vigenza di contratto finalizzato allo smaltimento dei residui solidi e liquidi nonché al rispetto della normativa in materia;
7. attestazione sull'idoneità al consumo umano delle acque utilizzate nell'impianto ai sensi del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni, rilasciato dall' A.R.P.A.C.;
8. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (**mod. 3**);
9. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della ditta alla Camera di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) territorialmente competente ;

10. Convenzione con laboratorio esterno iscritto negli elenchi regionali per le attività analitiche connesse all'autocontrollo o dichiarazione del rappresentante legale dell'utilizzo, per l'esecuzione delle citate attività, di laboratorio interno (espressamente evidenziato in planimetria);

11. una marca da bollo del valore corrente;

12. atto di nomina del Veterinario ufficiale.

Data,

Firma

MOD. H2

Modello di domanda cambio di ragione sociale per il riconoscimento degli stabilimenti disciplinati dal Regolamento(CE) n.853/2004Alla Regione Campania
STAP di.....Per il tramite del
Servizio Veterinario dell'A.S.L.
Di.....

Il sottoscritto.....

legale rappresentante della ditta/titolare.....

Partita IVA o Codice Fiscale:

con sede legale in:.....

CHIEDE

per il proprio impianto sito in:

.....

e riconosciuto ai sensi del (1).....

con il numero (2)..... in data

per lo svolgimento di(3).....

il cambio della ragione sociale

dalla ditta(4).....

alla ditta(5).....

.....per

(6).....

A tal fine allega:

1. ricevuta del versamento di Euro 200,00 (duecento/00) da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli. codice tariffa 2001.
2. Originale del Verbale di Sopralluogo, corredato di relativo Parere Favorevole espresso dal competente Servizio Veterinario della A.S.L., con indicazione del Veterinario Ufficiale responsabile dell'impianto;
3. certificazione di conformità urbanistica ed edilizia rilasciata dal Comune;
4. una marca da bollo del valore corrente;
5. atti attestanti l'avvenuta variazione della ragione sociale(rogito notarile di acquisto,contratto di affitto, atto di modifica della denominazione, ecc.);
6. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi;
7. certificato antimafia relativo alla ditta che subentra ;

Data,

Firma

legenda:

(1) indicare la sezione di riferimento (2) riportare il n. di riconoscimento

(3) indicare l'attività svolta (4)indicare la vecchia ragione sociale

(5)indicare la nuova ragione sociale (6)indicare se vendita/cessione; affitto/locazione; gestione.

MOD. H3

Modello di domanda di aggiornamento dell'atto di riconoscimento di uno stabilimento a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive

Alla Regione Campania
STAP di.....

Per il tramite del
Servizio Veterinario dell'A.S.L.
Di.....

Il sottoscritto.....
legale rappresentante della ditta:.....
Partita IVA o Codice Fiscale:
con sede legale in:.....

CHIEDE

per il proprio impianto sito in:
.....
e riconosciuto ai sensi del (1).....
con il numero (2)..... in data
per lo svolgimento di(3).....

la modifica dell'atto di riconoscimento:

per l'attivazione / cessazione (4) della seguente attività (5).....

.....
sempre ricompresa tra quelle di cui al (1).....

A tal fine allega:

1. una marca da bollo del valore corrente;
2. planimetria dell'impianto in scala 1/100 timbrata e firmata da un tecnico abilitato, riportante gli estremi della concessione edilizia, e dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi;
3. relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
4. Certificato di conformità urbanistica ed edilizia per gli impianti già esistenti o di nuova costruzione rilasciato dal Comune;
5. ricevuta del versamento di Euro 200 (duecento/00) da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli. **codice tariffa- 2001-**

Data.....

Firma

legenda

- (1) riportare gli estremi della sezione di riferimento
- (2) riportare il numero di riconoscimento già assegnato allo stabilimento
- (3) riportare l'attività riportata sull'atto di riconoscimento
- (4) cancellare il caso che non interessa
- (5) indicare l'attività per cui si chiede l'attivazione o la cessazione